

IVA

La compensazione del saldo Iva

di **Laura Mazzola**



Il **saldo Iva a credito**, risultante dalla **dichiarazione annuale Iva 2022**, per il periodo d'imposta 2021, deve essere indicato all'interno del rigo **VL39**, denominato **"Totale Iva a credito"**.

In generale, tale importo si ricava dal **rigo VL33**, quale **differenza positiva tra la somma degli importi dei crediti e la somma degli importi dei debiti**.

Le **società di gestione del risparmio**, che abbiano **ceduto tutto o parte del credito Iva** di cui al rigo VL33, però, devono indicare, all'interno del rigo VL39, il risultato ottenuto dalla differenza tra gli importi di cui al rigo VL33 e quelli ceduti di cui al rigo VL37.

In particolare, quindi, il rigo VL39 è dato dalla seguente operazione: **VL33 – VL37**.

L'importo deve essere, successivamente, **riportato all'interno del rigo VX2**, denominato **"Iva a credito (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6)"**.

Come indicato nel rigo specifico, l'importo deve essere ripartito nei seguenti rigi:

- **rigo VX4**, nell'ipotesi di **richiesta a rimborso**;
- **rigo VX5**, nell'ipotesi di **riporto in detrazione o in compensazione**;
- **rigo VX6**, nell'ipotesi di **cessione del credito da parte di soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale** previsto dagli [articoli 117](#) e seguenti del Tuir.

Nell'ipotesi di **riporto in detrazione o in compensazione**, di cui al **rigo VX5**, possiamo distinguere tra le seguenti **modalità**:

- **compensazione verticale**, se si opta per l'**utilizzo** del credito Iva per il **pagamento di altra Iva**, a fronte di **debiti per il medesimo tributo** (cosiddetta **compensazione interna**) risultanti dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2022, ancorché il suo utilizzo sia

esposto nel modello F24;

- **compensazione orizzontale**, se si opta per l'utilizzo del credito Iva per il pagamento di altri tributi, contributi o premi (cosiddetta **compensazione esterna**).

L'utilizzo in compensazione esterna o orizzontale trova una **serie di limitazioni** collegate all'ammontare che il contribuente intende destinare a detta compensazione.

In particolare, nell'ipotesi di **importo entro il limite di 5.000 euro**, l'utilizzo è possibile già **a partire dal primo gennaio dell'anno successivo** a quello di maturazione del credito.

Diversamente, per **importi oltre il limite di 5.000 euro**, la compensazione orizzontale può essere effettuata **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva** ed è **subordinata all'apposizione del visto di conformità** o, in presenza dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, alla sottoscrizione da parte di tale organo.

Tale limite è **elevato a 50.000 per le start-up innovative**.

Nell'ipotesi, invece, di **esonero dall'apposizione del visto di conformità**, occorre barrare l'apposita casella, denominata **"Esonero dall'apposizione del visto di conformità"**, all'interno del frontespizio.

Tale esonero, **entro il limite di 50.000 euro**, è previsto per tutti i **soggetti che applicano gli Isa** e che hanno conseguito un **livello di affidabilità fiscale** almeno pari a quello individuato dal direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento del 26 aprile 2021; ossia **livello 8, in relazione al 2020, o 8,5 come media semplice degli anni 2019 e 2020**.